

**Civile Sent. Sez. 1 Num. 11068 Anno 2020**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO**

**Relatore: SCALIA LAURA**

**Data pubblicazione: 10/06/2020**

rimasto inosservato il principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 173 del 2001, per il quale la natura del vincolo è conformativa, e non espropriativa, ove si inserisca in una operazione di zonizzazione del territorio comunale e incida su di una generalità di beni nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti.

La variante n. 87 del 2005 avrebbe riguardato un'area molto estesa, pari a mq 150.000, e avrebbe inciso sulla destinazione urbanistica di ulteriori aree del territorio comunale, con l'inserire il terreno espropriato all'interno dello schema direttore "S.D. 2- Parchi e attrezzature urbane lungo la tangenziale", subsistema "L3", avente destinazione ad "area di servizi ospedalieri e sanitari" (Sh), disciplinato nell'art. 85 delle N.T.A. del Regolamento urbanistico della città di Prato.

La variante non si sarebbe limitata pertanto ad imprimere una destinazione "lenticolare" al terreno, localizzando una specifica opera pubblica, il nuovo ospedale, ma avrebbe conformato una intera zona

del territorio comunale e quindi non solo l'area destinata al nuovo polo ospedaliero, ma anche quelle limitrofe con la previsione di ulteriori interventi di carattere sanitario (per realizzazioni di ambulatori, cliniche private e presidi medici).

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti fanno valere *error in iudicando* e violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 9, 32, 37 e 40 del d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Si deduce la violazione dei principi sulla natura conformativa del vincolo impresso con la variante urbanistica in quanto di "zonizzazione" del vasto comprensorio territoriale.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 32, 37 e 40 del d.P.R. n. 327 del 2001; dell'art. 85 N.T.A. del Regolamento Urbanistico e degli artt. 3 e 4 del Piano delle Funzioni allegato al Regolamento Urbanistico di Prato, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ.

La Corte glielata sarebbe incorsa nelle dedotte violazioni là dove aveva ritenuto la natura espropriativa del vincolo indagato e tanto in ragione delle mere intenzioni della pubblica Amministrazione anziché sulla base dell'oggettiva e concreta destinazione urbanistica dei terreni, ignorando le previsioni del Regolamento urbanistico comunale e le relative N.T.A. con l'allegato piano.

4. Con il quarto motivo, proposto nei termini di cui all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., i ricorrenti deducono l'*error in procedendo* e la violazione o falsa o omessa applicazione di legge del d.P.R. n. 327 del 2001, agli artt. 9, 32, 37 e 40; dell'art. 85, N.T.A. del Regolamento del Comune di Prato nonché vizio di motivazione su fatto decisivo per il giudizio.

Il terreno oggetto della procedura ablativa avrebbe dovuto intendersi come legalmente edificabile in ragione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente al momento dell'esproprio ed il nuovo presidio ospedaliero ben avrebbe potuto essere realizzato da



parte di privati, previa approvazione del piano attuativo da parte del Comune di Prato.

5. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti fanno valere violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 327 del 2001 quanto agli artt. 9, 32, 37 ed ai principi desumibili.

La costruzione del plesso ospedaliero di Prato era avvenuta da parte di privati in regime di "*Finanza di progetto*" mediante apposita convenzione con la Azienda USL n. 4 di Prato per l'adottata dizione di "*Progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Prato e la gestione dei relativi servizi non sanitari e commerciali*".

La Corte fiorentina, nel determinare l'indennità di esproprio, avrebbe valorizzato le pregresse destinazioni urbanistiche, vigenti in epoca anteriore all'adozione della variante del 2005, e quindi, in parte, i valori di mercato per aree ricomprese in zona "B", (di completamento residenziale) e, in parte, in zona "E" (agricola) in violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 327/2001, per importi non corrispondenti al valore di mercato secondo le caratteristiche di fatto e di diritto ("Zona F") possedute dai terreni alla data del decreto di esproprio.

6. Con il sesto motivo, introdotto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti fanno valere la violazione o falsa o omessa applicazione degli artt. 99, 112, 115, cod. proc. civ. per il principio della domanda e di corrispondenza fra "chiesto e pronunciato".

Il provvedimento impugnato aveva ignorato la richiesta preliminare articolata in via istruttoria dai ricorrenti per la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico di ufficio e/o la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, in ragione della illogicità, carenza e contraddittorietà del suo elaborato.

7. Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 327 del 2001, quanto all'art. 40, comma 2, lett. c) (*rectius* art. 45, comma 2, lett. c) per mancata applicazione della maggiorazione del 50% e, in subordine, sollevano a sospetto di illegittimità costituzionale tale disposizione in relazione agli artt. 3, 24, 42, comma 3, e 97 Cost.

Una volta dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 181 del 2011, i valori c.d. tabellari o valori agricoli medi, la maggiorazione in questione avrebbe dovuto essere riconosciuta per legge nelle ipotesi di cessione volontaria oppure nel caso in cui la cessione volontaria fosse stata impedita da una offerta incongrua della pubblica Amministrazione, come avvenuto nella fattispecie in esame.

La ritenuta diversificazione nel trattamento premiale previsto tra accettazioni di offerta di terreni non edificabili ed edificabili sarebbe stata irrazionale e ingiustificata ed avrebbe reso a sospetto di incostituzionalità l'art. 45, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 per violazione del principio di eguaglianza formale, della funzione sociale della proprietà, del diritto di difesa e del buon andamento della pubblica Amministrazione.

8. Con l'ottavo motivo i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha negato il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. sulla differenza tra quanto offerto dall'ente espropriante a titolo di indennità provvisoria e quanto statuito dalla Corte di appello, con violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

9. Con il nono motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché motivazione contraddittoria e insufficiente su di un fatto controverso quanto alla condanna dei ricorrenti a sostenere, per la metà, l'onere delle spese di consulenza tecnica.



Tanto sarebbe avvenuto in difetto di soccombenza reciproca, e nella totale soccombenza dell'Azienda sanitaria di Prato che era stata condannata per intero a sostenere il pagamento delle spese legali.

10. Con il decimo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 118, quarto comma, Cost. e 2 del d.lgs. n. 155 del 2006, e propongono questione di illegittimità costituzionale della L. n. 1150 del 1942, all'art. 7, comma, 2.

La riserva in via esclusiva alla pubblica Amministrazione dell'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale con imposizione di vincolo conformativo alla proprietà, non avrebbe tenuto conto dell'art. 85 delle NTA al R.U. del Comune di Prato e sarebbe stata violata dell'art. 118 Cost. e del principio costituzionale di sussidiarietà degli interventi pubblici sulle aree dei privati.

Le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici dovrebbero essere oggetto, in principalità, di realizzazione da parte dei proprietari delle aree interessate e costoro non potrebbero essere discriminati ai fini della giusta indennità loro spettante nei casi in cui la pubblica Amministrazione interviene nelle zone "F" in via sussidiaria o surrogatoria.

Le norme del P.R.G. che inibiscono nelle zone vincolate la realizzazione di opere ad iniziativa privata dovrebbero essere disapplicate per contrasto con l'art. 118, quarto comma, Cost.

11. La controricorrente con unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 40 d.P.R. n. 327 del 2011 all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011; la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto come dovuto anche il valore dei soprassuoli in aggiunta al valore corrispondente al terreno avente destinazione agricola.

12. Venendo alla disamina dei singoli motivi, si osserva.

In via preliminare, si ha che l'interesse alla proposizione dell'istanza di riunione per connessione oggettiva, sollecitata dai ricorrenti rispetto ad altro ricorso, quello promosso dai signori

Barontini, Bellandi, Landini e Restelli nei confronti dell'Azienda USL 4 di Prato, che era stato rubricato al n.r.g. 25386/12 e risultava già pendente, deve apprezzarsi come ormai superato dal corso degli eventi.

Nel tempo, l'indicato giudizio ha trovato definizione con sentenza di questa stessa Prima Sezione civile, la n. 3606 del 10/2/2017.

13. Nel resto.

Può darsi congiunta trattazione ai motivi dal primo al quinto del ricorso con cui la questione destinata a venire in rilievo è quella sulla natura espropriativa e non conformativa del vincolo apposto sui terreni di lite dalla variante n.87 del 2005.

Ritiene questo Collegio che nella disamina dei primi non si abbia ragione di discostarsi dai principi già espressi da questa stessa Prima Sezione civile nella sentenza n. 3461 del 2017, come richiamati ed ulteriormente sostenuti dalla successiva ordinanza adottata, ancora da questa Prima Sezione civile in sede di Adunanza camerale, al n. 7193 del 2019.

L'identità delle premesse in fatto e diritto dei precedenti sostiene ragionevolmente l'identità degli esiti non superati in ragione delle deduzioni contenute in ricorso, per i principi di seguito indicati.

Va in tal modo ribadita la natura conformativa del vincolo integrato dalla perizia di variante al P.R.G. intervenuta con delibera n. 87 in data 31 maggio 2005 del Comune di Prato e tanto per le obiettive caratteristiche dell'indicato strumento, destinato a ricomprendere un esteso territorio comunale con finalità di riorganizzazione.

Resta, per contro, non necessario e sufficiente, come invece ritenuto dai giudici di appello, indagare la volontà degli autori della delibera. La motivazione sul punto resa ben può quindi essere emendata nei termini di cui all'art. 384, ult. comma, cod. proc. civ.

Si tratta, per vero, di una previsione urbanistica in forza della quale le strutture sanitarie ricomprese entrano a far parte di una più

vasta riorganizzazione del territorio comprensiva anche di parchi pubblici ed attrezzature sportive.

Rimane in tal modo confermato nella sua applicazione, il principio, solido nelle affermazioni della giurisprudenza di legittimità, per il quale il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla loro collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi.

Tanto vale nella precisazione che ricorre l'indicato carattere ove quei vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni ed una pluralità indifferenziata di soggetti, nell'assoluta funzione di attribuire destinazione all'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle caratteristiche intrinseche o, ancora, del rapporto, per lo più spaziale, con un'opera pubblica.

Là dove, invece, il vincolo incida su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, esso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (Cass., SU., 23/04/2001, n. 173; Cass., 1/04/2005, n. 6914; Cass., 5/04/2006, n. 7892; Cass., 10/05/2013, n. 11236; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2012 n. 4321).

Un'area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, con la puntualizzazione che le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, in base allo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.).

Dette classificazioni apportano infatti un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo



che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello *ius aedificandi* connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area (Cass. 06/03/2019 n. 6527; Cass. 01/02/2019 n. 3168; Cass. n. 14840 del 2013, Cass. n. 2605 del 2010, Cass. nn. 21095 e 16537 del 2009) e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia; con esclusione della natura edificatoria di un suolo che, nel relativo piano regolatore, ricada in zona destinata a servizi ospedalieri-parcheggio (Cass. 24/06/2016, n. 13172).

La prerogativa dell'edificabilità non può essere riconosciuta alla destinazione urbanistica di terreni a servizi di pubblica utilità che precluda ai privati forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione; là dove prevista, essa è infatti concepita al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi ed in tal caso l'eventuale redditività che il bene può assicurare al proprietario richiede comunque una specifica previsione di appositi strumenti convenzionali con cui al privato si conceda o si appalti l'attuazione del servizio di pubblica utilità dal quale egli possa ricavare un reddito (Cass. 23/06/2010, n. 15213, resa con riferimento alla creazione di un polo sanitario, in cui la variante al piano regolatore, nel prevedere la realizzazione della struttura ospedaliera, aveva stabilito anche la possibilità di costruire strutture residenziali per anziani, disabili, personale medico e uffici).

14. Ciò posto, quanto al profilo tratteggiato negli indicati motivi e per il quale si tratta di stabilire se l'attività di "Progetto a finanza" integri la *"nozione tecnica di edificazione da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area"* e come tale resti soggetta o meno al regime autorizzatorio previsto dalla legislazione edilizia in vigore nonostante, in base allo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione



legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicitario (polo ospedaliero), si osserva.

I ricorrenti deducono che l'art. 85 delle NTA approvate con la variante sui terreni di lite consente la realizzazione di strutture ospedaliere da parte di soggetti privati sia pure in convenzione con l'ASL.

La deduzione è infondata.

La circostanza che i privati si trovino ad operare in un regime di "Finanza a progetto" o *Project financing* convenzionato, metodo complesso di finanziamento di progetti economicamente validi, tramite il quale si combinano opportunamente risorse, impegni e garanzie delle parti e per il quale si assiste ad un'operazione di finanziamento di una specifica iniziativa economica in cui il finanziatore, ai fini del suo intervento, considera fin dall'inizio il flusso di cassa previsto dalla gestione della iniziativa realizzata come la sorgente primaria dei fondi che consentirà il servizio del debito, non rileva all'indicato fine.

L'indicato profilo involge, infatti, esclusivamente le modalità di esecuzione dell'intervento pubblico nell'ambito delle disposizioni normative vigenti e non interferisce con la natura del vincolo preesistente e con le possibilità legali di edificazione che competevano al privato sull'area interessata per una connotazione squisitamente urbanistica che è l'unica a rilevare nella prospettiva della qualificazione della natura del suolo quale criterio di determinazione dell'indennità di esproprio (Cass. 13/03/2019 n. 7193 par. 2.16. che richiama, Cass. 1/04/2005 n. 6914 nella ivi affermata irrilevanza al fine indicato, delle modalità di attuazione, pubbliche o private, delle destinazioni fissate da Corte costituzionale n.179 del 1999 nella diversa in materia di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio o aventi natura espropriativa).

Ove venga proposta domanda di determinazione della giusta indennità spettante ai proprietari per la perdita del diritto dominicale

sul bene in conseguenza della sua formale e sostanziale ablazione, nonché del trasferimento di ogni pretesa (L. n. 2359 del 1865, art. 52 e art. 25 d.P.R. 327/2001) deve trovare applicazione la normativa specifica dettata per la determinazione del valore venale del bene nelle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per la determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili e non edificabili, introdotta dalla legge n 359 del 1992, art. 5 bis, e quindi recepita dagli artt. 32 e 37 d.P.R. 327/2001.

All'indicata prospettiva resta estranea la contrapposizione tra vincoli espropriativi e conformativi e l'accertamento trova soluzione nell'applicazione dell'art. 37, comma 4, secondo il quale, nella premessa ininfluenza dei vincoli espropriativi, non vi sono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base a previsioni contenute nella normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regolatore generale, o ancora in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata, il tutto in attuazione del primato dell'edificabilità legale (Cass. 24/02/2016 n. 3620, p. 53).

15. Il sesto motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

15.1. La censura è generica là dove i ricorrenti neppure allegano, e tanto meno dimostrano, il carattere determinante della richiesta istruttoria disattesa, come tale per altro rientrante nell'esercizio dei poteri discrezionali propri del giudice del merito.

15.2. D'altro canto, la formulata censura resta assorbita nella sua rilevanza da quanto ritenuto da questo Collegio nell'apprezzamento dei primi cinque motivi di ricorso e sul correlato comune tema della legale edificabilità dei terreni oggetto di domanda.



15.3. Vero è poi che la sentenza impugnata ha comunque motivato sul punto ritenendo la conclusione istruttoria degli odierni ricorrenti assorbita in quanto incompatibile con la stessa pronuncia e con la motivata adesione alla c.t.u.

Per siffatti contenuti la censura è inammissibile non confrontandosi con la *ratio decidendi*.

16. Il settimo motivo è infondato.

La maggiorazione prevista dell'art. 45, comma 2, lett. c) d.P.R. n. 327 del 2001 resta superata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del calcolo dell'indennità basato sui valori agricoli medi giusta Corte costituzionale n. 181/2011 che per i terreni a destinazione agricola ha determinato la commisurazione dell'indennità sulla base del valore di mercato del bene.

La norma invocata risulta inoltre estranea alla concreta fattispecie perché relativa ad ipotesi di cessione volontaria che non si è realizzata là dove poi la disciplina specifica della mancata stipulazione dell'accordo di cessione per fatto imputabile all'Amministrazione è prevista solo per le aree edificabili (Cass. n. 3606/2017 e Cass. n. 7193/2019).

Nessuna consistenza ha poi il profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001; venuto meno, come rileva la controricorrente, il criterio indennitario, sostituito dal valore venale, rimane ragionevole la non applicabilità della maggiorazione che rinveniva in una compensazione del V.A.M. il suo fondamento.

17. L'ottavo motivo è inammissibile prima ancora che infondato.

La Corte di appello di Firenze si è pronunciata sulla domanda di rivalutazione delle somme in ragione del colpevole ritardo dell'ASL nel pagamento delle indennità provvisorie e soprattutto nella determinazione delle indennità definitive.

I ricorrenti, invece, denunciano l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 1224 cod. civ. per la differenza tra quanto offerto dall'ente espropriante a titolo di

4

indennità provvisoria e quanto determinato dalla Corte di merito senza però indicare se una siffatta domanda fosse stata posta o meno al giudice di merito (nell'indicata prospettiva: Cass. 20694/2018; Cass. 2038/2019).

La censura in ogni caso non si sottrae, ancora, al vaglio di inammissibilità nell'ulteriore rilievo che essendo la decisione fondata su di un accertamento di fatto, qual è il ritardo colpevole degli espropriati, essa resta come tale non censurabile in sede di legittimità.

I giudici di appello hanno ritenuto un ritardo dell'Amministrazione nella messa a disposizione della somma di soli due mesi ed hanno negato il risarcimento per aver omesso i ricorrenti di provare la differenza tra il tasso legale e quello bancario allegato.

Nel portare contestazione *in parte qua* alla decisione, i ricorrenti non hanno specificato, per il principio di autosufficienza del ricorso, dove, come e quando hanno offerto tale prova, non sfuggendo in tal modo al rilievo di novità della questione in sede di legittimità (Cass. 09/08/2018 n. 20694; Cass. 24/01/2019 n. 2038; Cass. 28/07/2008 n. 20518).

18. Il nono motivo è infondato.

La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (Cass. 17/01/2013 n. 1023; Cass. 07/09/2016 n. 17739).

Ben può il giudice, dunque, ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte

totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso (Cass. n. 1023 cit.).

20. Il decimo motivo del ricorso principale è inammissibile.

La questione posta non è rilevante ai fini della decisione rispetto alla quale sono indifferenti le modalità di attuazione delle previsioni urbanistiche in tal modo dovendo intendersi la realizzazione a mezzo della finanza di progetto, destinata ad integrare una modalità di intervento pubblico e non a segnalare una iniziativa privata.

Il principio di sussidiarietà invocato e secondo il quale, per la segnalata previsione costituzionale (art. 118, quarto comma, Cost.), non è in contrasto con una disciplina normativa che riservi all'intervento pubblico la realizzazione di opere di interesse generale, in particolare nel settore della sanità pubblica e con riferimento a un bene fondamentale quale la tutela della salute, per modalità che rinvengono giustificazione dalla complessità dell'intervento realizzato e dell'impegno economico derivante.

21. Il motivo formulato con il ricorso incidentale con cui la controricorrente si duole del fatto che, all'esito della declaratoria di incostituzionalità del giudice delle leggi con sentenza n. 181/2011, in modo erroneo la Corte territoriale avrebbe ritenuto come dovuto anche il valore dei soprassuoli in aggiunta al valore corrispondente al terreno avente destinazione agricola, si espone ad un giudizio di infondatezza.

Questa Corte di legittimità ha infatti affermato, con principio al quale vuol qui darsi continuità nella sua piena persuasività, che *"in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'evoluzione del sistema indennitario, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 e n. 181 dell'11 giugno 2011, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Edu, agganciando indissolubilmente l'indennizzo*



*espropriativo al valore venale del bene, comporta che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, per suoli che, quale ne sia la destinazione, dispongano di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, deve tenersi conto dell'aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare, assumendo rilievo ciò che contribuisce a connotarne l'identità fisica e urbanistica (Cass. 27/07/2017 n. 18732; in termini: Cass. 21/03/2014 n. 6743).*

D'altra parte, di contro a quanto pure dedotto dalla controricorrente, l'impugnata decisione della Corte fiorentina non è priva di motivazione.

La Corte territoriale in applicazione della indicata giurisprudenza ha, per vero, dato correzione alle conclusioni del nominato consulente tecnico di ufficio aggiungendo al valore agricolo il valore dei soprassuoli, con ciò non considerando il valore dei soprassuoli autonomamente, quanto piuttosto incrementando l'ammontare, unitariamente e complessivamente considerato, dell'indennità di espropriazione (in termini: Cass. n. 3461 del 2017 a p. 15, che richiama: Cass. 21/03/2014, n. 6743; Cass. 21/05/2007, n. 11782).

22. I ricorsi proposti in via principale ed incidentale, conclusivamente infondati, vanno pertanto rigettati ed i ricorrenti principali condannati al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente-ricorrente incidentale, nella misura indicata in dispositivo, ritenuta una parziale compensazione, e quindi irripetibilità, delle prime nella misura del 20%.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

## **P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e ritenuta una parziale compensazione delle spese nella misura del 20%, condanna per il residuo i ricorrenti Banci Giancarlo Enrico e Romolini Franca Maria a rifondere alla Usl 4 di Prato la somma di euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principali ed incidentali, rispettivamente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 12 dicembre 2019